

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE AI SOCI

All'Assemblea dei Soci della CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA

Premessa

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile, sia quelle previste dall'art. 2409-bis codice civile; ha inoltre svolto le funzioni di cui all'art. 10 del D.lgs 3.07.2017 n. 112 in materia di impresa sociale.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti

dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori hanno utilizzato nel caso specifico della CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio, avendo valutato che non sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;

- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Se fossimo stati nella condizione di rilevare la presenza di un'incertezza significativa, avremmo provveduto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa fosse stata inadeguata, avremmo provveduto a segnalare tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori della CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA non sono tenuti alla predisposizione della relazione sulla gestione al 31 dicembre 2020, per le dimensioni che attualmente la società ha, avendo optato gli stessi, nel rispetto delle norme di legge che regolano la materia, per la forma del bilancio abbreviato.

Non essendoci l'obbligo di legge per la predisposizione della relazione sulla gestione, non abbiamo dovuto svolgere le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dall'organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, anche in merito all'impatto prodotto dall'emergenza sanitaria COVID-19 nei primi mesi dell'esercizio 2021 e sui fattori di rischio e sulle eventuali incertezze significative relative alla continuità aziendale, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall'organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti dell'emergenza da Covid-19 sui sistemi informatici e telematici, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

In considerazione della deroga contenuta nell'art. 106, comma primo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive integrazioni, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Non si presenta il caso regolato dall'art. 2426, n.6 c.c. nella CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Giudizio sul rispetto delle norme specifiche afferenti le società cooperative

Il Collegio ha potuto accertare che:

- è stato richiamato in nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2513, comma 1 del Codice Civile, che la cooperativa per quanto disposto dall'articolo 111 – septies delle norme di attuazione del Codice Civile, è entità a mutualità prevalente.
- nella medesima nota integrativa vengono altresì indicati i criteri che, nel corso dell'esercizio 2020, la cooperativa ha seguito nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico oltre che riepilogare le procedure di ammissione a socio della cooperativa al fine della realizzazione del carattere aperto della società (articolo 2528, comma 5 codice civile). In particolare nella medesima nota integrativa viene altresì indicato che, il totale dei ricavi generati da servizi svolti verso i Soci, ammonta complessivamente al 74% del totale dei ricavi propri dell'esercizio.

B4) Attività di monitoraggio in merito all'osservanza delle finalità sociali da parte delle imprese sociali

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs 3 luglio 2017 il Collegio attesta che:

- L'impresa sociale esercita in via stabile e principale attività di servizi strumentali alle imprese sociali e ad altri enti del Terzo settore così come previsto dall'art. 2 comma 1 lettera m del D.Lgs 3 luglio 2017;
- L'impresa sociale opera senza scopo di lucro e rispettando quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs 3 luglio 2017;
- L'impresa sociale non è sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento
- L'impresa sociale, seppur dispensata dagli obblighi di cui all'art.11 in quanto costituita nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente, prevede nel proprio statuto il coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o e di servizi. In particolare tale aspetto si è concretizzato, attraverso un apposito organo di rappresentazione - CSI
- I lavoratori dell'impresa sociale sono inquadrati a norma del CCNL del Commercio e godono di un trattamento economico non inferiore a quanto previsto dal contratto stesso;

il Collegio attesta inoltre che l'Impresa Sociale non esercita attività diverse rispetto a quelle di interesse generale e che non hanno avuto luogo attività di raccolta fondi.

B4) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio


Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone ai soci di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori.

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

Bergamo, 21 Maggio 2021

Il Collegio Sindacale:

Dott. GIORGIO GREGIS (Presidente)



The image shows three handwritten signatures stacked vertically. The top signature is 'Giorgio Gregis' in cursive. The middle signature is 'Giovanna Azzola' in a stylized script. The bottom signature is 'Stefano Zucchelli' in a bold, blocky cursive.

Dott.ssa GIOVANNA AZZOLA (Sindaco effettivo)

Dott. STEFANO ZUCCHELLI (Sindaco effettivo)

il sottoscritto Monzani Massimo nato a Osio Sotto il 21/06/1954 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.